

## **Sentenza: 23 gennaio 2018, n.38**

**Materia:** previdenza sociale; pubblico impiego

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Parametri invocati:** art. 4, comma 1, della legge costituzionale 31 gennaio 1963 n.1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia); art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei Ministri

**Oggetto:** art.12, comma 6 e art. 21 della l.r. Friuli-Venezia Giulia n.18/2016 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale).

**Esito:** 1) illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1, della legge 9 dicembre 2016, n. 18 limitatamente alle parole "*contestualmente, l'amministrazione di appartenenza provvede, per tale personale e per il corrispondente periodo, al versamento dei contributi di previdenza e quiescenza riferiti al rapporto di lavoro a tempo pieno*";

2) cessata materia del contendere circa la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 6 della legge regionale del Friuli Venezia Giulia n.18/2016.

**Estensore nota:** Eleonora Bardazzi

**Sintesi:** Il Presidente del Consiglio dei Ministri solleva questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 12, comma 6 e all'art. 21 della legge regionale della legge regionale Friuli Venezia Giulia n.18 del 9 dicembre 2016.

L'art. 12 della suddetta legge, al comma 6, prevede la risoluzione di diritto dei contratti a tempo determinato, relativi ad incarichi dirigenziali stipulati con soggetti non appartenenti al ruolo delle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale in caso di dichiarazione di dissesto da parte dell'amministrazione che ha affidato l'incarico o in presenza di situazioni strutturalmente deficitarie.

All'art. 21 la norma impugnata dispone che le amministrazioni del comparto unico, su apposita richiesta del soggetto interessato possano concedere, nei tre anni di servizio precedenti al collocamento in quiescenza, la riduzione dell'orario di lavoro a tempo pieno da un minimo del 35% ad un massimo del 70%, con lo scopo di favorire il ricambio generazionale e destinare i risparmi ottenuti all'assunzione di personale a tempo parziale. A tale riduzione il legislatore regionale fa corrispondere il versamento dei contributi previdenziali e di quiescenza riferiti, tuttavia, al rapporto di lavoro a tempo pieno.

In primo luogo secondo la ricostruzione operata da parte ricorrente la previsione di una clausola risolutiva automatica del rapporto di pubblico impiego, quale quella prevista dalla legge impugnata, contrasterebbe con l'art. 4, comma 1, dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963 n.1); nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti della Regione, come pure in materia di stato giuridico ed economico del personale, la Regione è comunque vincolata al rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, quali l'art. 2119 del codice civile, che esclude che le difficoltà economiche del datore di lavoro possano integrare un motivo di recesso per giusta causa del rapporto lavorativo, nonché l'art. 19, comma 1 ter, del d.lgs. n. 165/2001. Quest'ultima norma, che disciplina l'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, prevede che la revoca degli incarichi dirigenziali nel pubblico impiego possa essere disposta solo qualora non siano raggiunti gli obiettivi prefissati o non siano osservate direttive.

In secondo luogo, l'art. 12, comma 6, della l.r. n.18/2016 contrasterebbe con l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in quanto il rapporto di lavoro contrattualizzato del dipendente

pubblico regionale risulta compreso nella materia “ordinamento civile”, di esclusiva competenza statale e che necessita di una disciplina uniforme sul territorio nazionale; da ciò deriva, secondo la Corte, l’illegittimità di una clausola risolutiva la cui applicazione sarebbe limitata al solo territorio della Regione Friuli -Venezia Giulia.

Infine secondo la ricorrente un obbligo contributivo quale quello disciplinato ai sensi della legge regionale impugnata, risultando privo di un’esatta quantificazione e indicazione di entrate capaci di fronteggiare i maggiori oneri dalla stessa derivanti, si porrebbe in contrasto con l’art. 81 della Costituzione, poiché la compensazione derivante dalle assunzioni a tempo parziale risulta inidonea a garantire l’equilibrio del bilancio regionale.

Quanto alla prima censura, relativa all’art. 12, comma 6, della legge regionale n.18/2016, la Corte rileva l’intervenuta abrogazione della disposizione censurata da parte dell’art. 9, comma 2, lettera c) della legge regionale 21 aprile 2017 n. 9.

La norma non sarebbe mai stata applicata, poiché l’art. 59 della legge censurata prevedeva l’entrata in vigore dell’art. 12 il 1 giugno 2017 e la legge abrogatrice era entrata in vigore il 27 aprile del medesimo anno. La Corte dichiara pertanto cessata la materia del contendere con riferimento alla prima questione proposta dallo Stato.

Ritiene invece parzialmente fondata la seconda questione proposta, relativa all’art. 21 della legge regionale sopra richiamata.

La Regione Friuli, nonostante l’intenzione di attuare i principi espressi dall’art. 1, comma 284, della l. 208/2015 (legge di stabilità 2016), dell’art. 41 del d.lgs. n.148/2015 sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, dell’art. 17, comma 1, lettera p), della l. 124/2015 relativa al pubblico impiego, avrebbe infatti illegittimamente esercitato la propria competenza legislativa in materia di ordinamento degli uffici e in materia di previdenza sociale in fase attuativa e integrativa dei principi previsti dalla più recente legislazione statale, la quale in effetti prevede incentivi previdenziali volti ad agevolare il ricambio generazionale.

La disciplina oggetto di censura attiene a profili di competenza statale: la corresponsione da parte dell’amministrazione di contributi riferiti alla prestazione a tempo pieno, a fronte dello svolgimento delle mansioni lavorative in orario ridotto, lede la competenza statale in materia previdenziale e su di essa incide in modo tutt’altro che marginale, introducendo un istituto particolare ed in contrasto con la ripartizione degli oneri previdenziali attualmente vigente in materia di pubblico impiego.

La Corte chiarisce infine che, anche qualora fosse fondato l’argomento proposto dalla difesa regionale secondo il quale l’assetto previsto dall’art. 21 della legge impugnata sarebbe già presente quale principio dell’ordinamento, l’intervento legislativo della Regione in materia sarebbe in ogni caso eccessivo, poiché la funzione legislativa in materia è attribuita alla Regione Friuli-Venezia Giulia unicamente in funzione integrativa-attuativa.

La Consulta dichiara quindi la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 21 della legge regionale del Friuli Venezia Giulia n.18/2016, limitatamente alle parole “*contestualmente, l’amministrazione di appartenenza provvede, per tale personale e per il corrispondente periodo, al versamento dei contributi di previdenza e quiescenza riferiti al rapporto di lavoro a tempo pieno*”.

Rimane assorbita invece la censura proposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri con riferimento all’art. 81 della Costituzione.